

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

**FINALIZZATO ALRICONOSCIMENTODELL'ABILITAZIONE IN FAVORE DI
DOCENTE DIPLOMATO AFAM
ANTE RIFORMA (L. 508/99)**

Per il ricorrente:

1. PUDDORI FRANCO SAVERINO nato a Nuoro il 23.05.1969, residente a Sassari alla via Romangia n. 43, C.F.: PDDFNC69E23F979G;
2. PILO PIETRO nato a Sassari il 25.10.1970, residente a Sassari alla via Delle Muraglie n. 19, C.F.: PLIPTR70R25I452Q;

rappresentato e difeso, dall'avv. Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

L'avv. Ciro Santonicola dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SASSARI in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Cagliari alla via Dante 23/25

-RESISTENTI-

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

FATTO

I docenti precari senza abilitazione, ricorrono, con procedura di urgenza, affinché venga riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM, ai fini dell'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, prima della scadenza, fissata in data 05/08/2017, termine ultimo entro il quale le graduatorie di istituto saranno pubblicate in via provvisoria (risultando, perciò, ancora rettificabili), per ciascun insegnamento.

In data 01/06/2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 374, con cui è disposto l'aggiornamento triennale della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo.

Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Il termine ultimo di presentazione della domanda è stato fissato al 24 giugno 2017!

Da sabato 1 luglio e fino al 20 luglio 2017 i ricorrenti, che hanno presentato domanda per la III fascia delle graduatorie di istituto, entro il 24 giugno 2017 (in quanto, al momento, non ancora dichiarati abilitati), possono scegliere le scuole nelle quali sono interessati ad ottenere le supplenze.

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie è prevista a partire dal 26 luglio 2017, quella delle graduatorie definitive dal 6 agosto 2017, come illustrato nell'allegata circolare M.I.U.R. N. 25196 del 01.06.2017 che trasmette il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017, con cui è disposto l'aggiornamento triennale della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo.

Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza, al fine di riconoscere il valore abilitante del diploma AFAM in possesso del ricorrente, con conseguente inserimento/spostamento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, **entro la tempistica fissata dalla Circolare M.I.U.R. N. 25196 del 01.06.2017 (periodo compreso tra il 26/07/2017 ed il 05/08/17), onde poter tutelare i propri interessi all'inclusione nella seconda fascia delle graduatoria di istituto prima che le citate graduatorie diventino definitive ed immutabili, a partire dal 06 Agosto 2017!**

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Di seguito si procede ad argomentare in fatto in merito al valore abilitante del diploma AFAM ante riforma (legge 508/99).

Aderiscono al presente atto, i docenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che insegnano o possono insegnare educazione musicale e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado e che risultano in possesso **del diploma accademico di conservatorio**, rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)” e **conseguito prima dell’entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999**, che ha dato vita al “comparto AFAM”, del quale parleremo a breve (ossia prima del 19.01.2000), ed inoltre quegli insegnanti iscritti ai corsi di avviamento coreutico e già attivati al momento dell’entrata in vigore della legge. La norma transitoria dell’art. 7 l. 508/99 ha infatti tenuto ferma la possibilità per coloro che avessero iniziato il corso di studi prima del 19.1.2010, di completare anche dopo tale data i corsi iniziati e rientrare nel regime dell’ordinamento previgente.

Precisamente, gli istanti sono in possesso di un titolo di diploma conseguito entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati, o, comunque, risultano, entro la data summenzionata, già iscritti ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all’insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche.

L’aspirante, munito, in primo luogo, di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico, hanno ottenuto, a seguito dell’emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228 (vedasi, in particolare, l’art. 1 comma 107), l’equipollenza del titolo in suo possesso al Diploma accademico di secondo livello; quest’ultimo costituisce attestato idoneo a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificato quale titolo di secondo ciclo, comportante l’attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e *per l’acquisizione di competenze professionali adeguate*. Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212: in particolare, è ricavabile dalla lettura dell’art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, nell’ottobre del 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell’istruzione superiore).

I titoli accademici, rilasciati dalle istituzioni AFAM, in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (*normativa alla quale sottostava il docente ricorrente, diplomato prima dell’entrata in vigore della citata legge, sulla base del principio tempus regit actum*), mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e sono per ciò da considerarsi in automatico abilitanti, a prescindere dalla loro classificazione, come pure gli

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Salvatore Di Giacomo, 15 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,

Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, attivati entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999); quanto detto è precisato nell'art. 4 comma 1 della Legge n. 508 del 1999.

Chiarito tanto, **va precisato che il professore rivendica il diritto all'abilitazione ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto**, non solo in ragione della competenza acquisita a seguito dei numerosi anni di effettivo insegnamento esercitato, ma anche per l'ingiustizia, perpetrata da anni nei loro confronti e cristallizzata nell'art. 2 di cui al Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460 cd. "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica" (in GU 7 Giugno 1999, n. 131). Tale ultima norma statuisce, al primo comma dell'art. 2, che "possono partecipare ai concorsi a cattedra, **anche in mancanza di abilitazione, coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (08 Giugno del 1999), siano già in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, che, alla data stessa, consentano l'ammissione al concorso**" ed al secondo comma che "possono altresì partecipare ai concorsi..... **coloro che conseguano i diplomi entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999**". In definitiva, il legislatore, nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo percorso abilitante, riferito, in particolare, alla categoria dei diplomati presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, ha riservato un trattamento evidentemente sperequativo tra quanti (come gli istanti) risultano inseriti in terza fascia delle graduatorie di istituto e **non sono, pertanto, in possesso dell'abilitazione né hanno possibilità alcuna di partecipare ai concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria**, e quanti, pur qualificati come "non abilitati" (ed egualmente inseriti nella terza fascia delle G.I.) vantano, diversamente dai primi, **un diritto a partecipare ai concorsi a cattedra, per titoli ed esami, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto tutelati dal Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460.**

Il ricorrente risulta in possesso di un diploma accademico, rilasciato dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) prima della riforma, oltre al diploma di maturità, nello specifico (allegati 2):

1. **PUDDORI FRANCO SAVERINO** ha conseguito il diploma di scenografia presso l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" con sede a Sassari nell'a.s. 1993/1994, ed il diploma di maturità;
2. **PILO PIETRO** ha conseguito il diploma in tromba presso il Conservatorio di Musica "L. Canepa" con sede a Sassari nell'a.s. 1990/1991 ed il diploma di maturità;

Di seguito si indicano le vecchie Graduatorie di Istituto valide per gli aa. ss. 2014-2017, ove i ricorrenti risultano inseriti e l'Istituzione Scolastica presso la quale prestano servizio al momento di deposito del ricorso (allegati 3)

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Ma passiamo, a questo punto, in rassegna le modalità con le quali risulta disciplinata la formazione iniziale dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche, così complessa e contraddittoria da richiedere un notevole sforzo interpretativo a quanti si apprestino ad insegnare le discipline artistiche.

Il decreto n. 249/2010 ha previsto quali requisiti per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (A031-A032), sia il possesso della laurea magistrale, sia l'avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo (di seguito TFA). Si tratta di un percorso formativo, preordinato all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, attivato dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo. Tale TFA risulta comprensivo di un esame con valore abilitante (come prevede l'art. 7 D.M. n. 249 del 2010 e tab. 6, facente parte integrante del decreto).

Con riguardo alla classe di concorso A077 si fa riferimento all'art. 9 del DM 249 2010, dedicato esclusivamente alla formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado; in particolare, i relativi percorsi formativi comprendono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico-A077, nonché lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, disciplinati dall'art. 10 del decreto su richiamato. Tale normativa risulta attuativa dell'art. 2, comma 416 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, (recante il titolo "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado") secondo cui, a partire dal dicembre 2007, l'accesso ai nuovi percorsi formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avviene tramite procedure concorsuali *a cadenza biennale*. E tale modalità è stata puntualmente applicata dai Conservatori, per gli accessi ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico-A077, solo a partire dall'anno scolastico 2012-2013.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi a tali percorsi formativi. L'esiguo numero complessivo dei posti, annualmente disponibili, per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.

L'Art. 15 comma 27 bis del D.M. 249/2010 dispone che i titoli di abilitazione, conseguiti al termine del superamento dei percorsi formativi all'insegnamento (cosiddetti T.F.A.), non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, l'abilitazione acquisita attribuisce il diritto, esclusivamente, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Pertanto i docenti, inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che non abbiano superato la selezione di accesso al T.F.A., sulla base della normativa in vigore, non potranno partecipare ai concorsi per titoli ed esami, dovendo confidare soltanto di essere convocati dal Dirigente Scolastico, per il conferimento di un incarico a supplenza, qualora, a seguito di scorrimento, sia stato completamente assorbito l'elenco dei docenti inseriti nella seconda fascia del medesimo istituto scolastico.

Esiste, ancora, la figura dei percorsi abilitanti speciali (P.A.S.), prevista dal decreto n. 81/2013 e finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tali percorsi possono partecipare i soli docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione, che abbiano maturato, dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale (cfr. art. 15 commi 1 bis e ter del decreto 81/2013). L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali (d'ora in avanti P.A.S.) non prevede il superamento di prove di accesso e la frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici (cfr art. 15 comma 1 quater del decreto n. 81/2013). Il PAS prevede il conseguimento di 41 crediti formativi, la durata è di circa un semestre, ed ai sensi dell'art. 15, comma 27 bis decreto 81/2013, lo stesso conferisce il diritto all'iscrizione nella II fascia delle Graduatorie di istituto.

Con il D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, "*regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*", le vecchie classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A032, educazione musicale nella scuola media ed A077, strumento musicale nella scuola media, sono confluite, rispettivamente nelle nuove classi di concorso A-29 "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30 "musica nella scuola secondaria di I grado" e A-56, "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado".

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento degli insegnanti del comparto AFAM occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi

DIRITTO

1) Sul *fumus boni iuris*.

EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAL RICORRENTE ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM ANTE RIFORMA, ALLO STATO NON ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITA' MAGISTRALE, IL

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

CUI ATTESTATO E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA ALTRESI' RESO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA

Sebbene la sussistenza del "fumus boni iuris" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel fatto del presente atto, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, riteniamo comunque opportuno precisare quanto segue che in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto de Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".

La norma, dunque, è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".

Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest'ultimo tipo di diploma tra quegli "aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto" citati dall'art. 2, comma 1, lettera b del D.M. 374/2017, e quindi la loro collocazione di III fascia.

Peraltro, l'art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato "validità dei diplomi", dispone quanto segue: "*I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione*"; proposizione, quest'ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopracitati diplomi come abilitanti all'insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello.

Ciò premesso, il dettato del D.M. 374/2017 sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.

Da tale ricostruzione, consegue che il ricorrente, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, sia titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,

Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro, sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari n.allegato4)

In conclusione il ricorrente ha buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

2) Sul *periculum in mora*.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere ingiudizio, il legale ribadisce la ragione su esposta:

In data 01/06/2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 374 (in allegato), con cui è disposto l'aggiornamento triennale della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo.

Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Il termine ultimo di presentazione della domanda è stato fissato al 24 giugno 2017.

A partire dal 01 luglio e fino al 20 luglio 2017 i ricorrenti, che hanno presentato domanda per la III fascia delle graduatorie di istituto, entro il 24 giugno 2017 (in quanto, al momento, non ancora dichiarati abilitati), potranno scegliere le scuole nelle quali sono interessati ad ottenere le supplenze.

La pubblicazione delle graduatorie di istituto "provvisorie" è prevista dal 26 luglio 2017, quella delle graduatorie definitive dal 06 agosto 2017, come illustrato nell'allegata circolare M.I.U.R. N. 25196 del 01.06.2017 (che trasmette il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017, con cui è disposto l'aggiornamento triennale della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo).

Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza, affinché venga riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM in possesso del ricorrente, con conseguente inserimento/spostamento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, **entro la tempistica fissata dalla Circolare M.I.U.R. N. 25196 del 01.06.2017 (periodo compreso tra il 26/07/2017 ed il 05/08/17), onde poter tutelare i propri interessi all'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili, prima che le citate graduatorie diventino definitive ed immodificabili dal giorno 06 Agosto 2017!**

3. Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,

Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, tenuto conto che la **pubblicazione delle graduatorie di istituto provvisorie è prevista per il 26 luglio 2017 e le stesse risulteranno rettificabili, con eventuale spostamento in seconda fascia degli istanti, entro il 05/08/2017, diventando definitive in data 06/08/2017!**

Considerata l'estrema urgenza oggi rappresentata, si chiede che il Giudice Voglia:

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento A.F.A.M., conseguiti presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati;
- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento a partire dal momento in cui detto titolo è stato conseguito, anche ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria prevista entro il mese di febbraio 2017, indicata nell'art 17 del decreto legislativo n. 59/2017;
- consentire al docente ricorrente, ai sensi del D.M. 374/2017, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto.

4) Sull'azione di merito.

Il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto la conferma del provvedimento qui invocato.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE IN VIA CAUTELARE E NEL MERITO

all'Ill.mo Tribunale civile di TEMPIO PAUSANIA, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia *contrariis reiectis*,

1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto *inaudita altera parte*:

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento A.F.A.M., conseguiti presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati;
- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento a partire dal momento in cui detto titolo è stato conseguito, anche ai fini della partecipazione

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

alla procedura straordinaria prevista entro il mese di febbraio 2017, indicata nell'art 17 del decreto legislativo n. 59/2017;

- consentire al docente ricorrente, ai sensi del D.M. 374/2017, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto.

contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'*emittendo* decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

2) IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;

Con vittoriadi spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Si versano in atti i seguenti documenti:

- allegato 1, decreto ministeriale 374/2017 di aggiornamento triennale della II e III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo e circolare M.I.U.R. N. 25196 del 01.06.2017 di trasmissione del D.M. n. 374 del 1 giugno 2017;
- allegato 2, diploma accademico, rilasciato al ricorrente da una delle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e il diploma di maturità;
- allegato 3, ultimo contratto a tempo determinato ed estratto delle graduatorie (se inseriti in graduatoria o in possesso di servizio statale);
- allegato 4, sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 152/2017 Tribunale di Pavia, sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli, sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro e sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari;

Con vittoriadi spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 12.07.2017

Avv. Ciro Santonicola

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "*pleno iure*" nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio 2017-2020, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077, strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"), A-18 confluita nella nuova classe di concorso A008 "arte della grafica e della incisione", valide per il triennio 2014/2017;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077, strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"), A-18 confluita nella nuova classe di concorso A008 "arte della grafica e della incisione", valide per il triennio 2017/2020;

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocattita.it

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per ***l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2017/2020, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali***, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077, strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"), A-18 confluita nella nuova classe di concorso A008 "arte della grafica e della incisione", valide per il triennio 2014/2017;
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile** "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;

Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a FRANCO SAVERIO PUDDORÌ

C.F. PDD FNC 68 E 23 F 879 G

nato/a NUORO (NU) il 23/05/1968

residente in SASSARI, VIA ROTANGIA N° 43

nomino

l'avvocato Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

SASSARI, li 28/04/2017

Firma Ciro Santonicola

V. per autentica

Allegato n. 3

Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/ra..... PILO PIETRO

C.F. PLI PTR 70 R 25 I 452 Q

nato/a SASSARI il 25-10-1970

residente in..... SASSARI - VIA DELLE MORAGLIE, 19

nomino

l'avvocato Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

SASSARI il 21/02/2017

Firma..... 

V. per autentica



~~Allegato n. 3~~



N. R.G. 439/2017



Tribunale Ordinario di Tempio Pausania

Sezione Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE

Il Giudice dott. Marina Rossi,

visti gli atti della causa n. r.g. 439/2017, pendente

tra

FRANCO SAVERIO PUDDORI (C.F. PDDFNC69E23F979G) con il patrocinio dell'avv. **SANTONICOLA CIRO****PIETRO PILO** (C.F. PLIPTR70R25I452Q) con il patrocinio dell'avv. **SANTONICOLA CIRO**

RICORRENTE

e

MIUR (C.F.) ATP SASSARI (C.F.) USR SARDEGNA (C.F.)

RESISTENTE

letto il ricorso:

- fissa udienza per la discussione in contraddittorio per il 24.8.2017 ore 9;
- assegna termine alla parte ricorrente sino al 10.8.2017 per la notifica;

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari nei confronti dei controinteressati è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

Rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo, attesa la natura celere del rito prescelto dalle parti ricorrenti;

Su istanza di parte

DISPONE

che la notificazione del ricorso e del presente decreto nei confronti dei controinteressati sia eseguita mediante:

- 1) inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di avviso contenente il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento oltre ad un elenco dei controinteressati con la posizione in graduatoria da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 2) modalità ordinarie nei confronti dei resistenti.

Si comunichi.

Tempio Pausania, 25 luglio 2017

Il Giudice
dott. Marina Rossi